



COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

Nr. 141 Data 03/09/2019 Seduta Nr. 39

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - FINANZIARIO
BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA COMUNE PONTASSIEVE E DEFINIZIONE PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO

L'anno duemiladiciannove questo giorno tre del mese di Settembre alle ore 16:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pres.</i> |
|------------------------|--------------|
| MARINI MONICA | S |
| BONI CARLO | S |
| BENCINI JACOPO | S |
| PRATESI FILIPPO | S |
| CRESCI MATTIA | S |
| BORGHERESI GIULIA | S |
| <i>TOTALE Presenti</i> | 6 |
| <i>TOTALE Assenti</i> | 0 |

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI FINANZIARIO
BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA COMUNE PONTASSIEVE E DEFINIZIONE PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- ai sensi dell'art. 11-bis del suddetto D.lgs. , come introdotto dall'art. 1 del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, è prevista, dall'anno contabile 2016, la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato al bilancio consolidato (allegato n.4/4), considerando ai fini della inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società, indipendentemente dalla sua forma giuridica, pubblica o privata;
- la previsione inerente la redazione di un bilancio consolidato è ricompresa, altresì, anche nell'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174 che ha inserito l'art. 147 quater del TUEL in materia di controlli sulle società partecipate non quotate;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 come introdotto dall'art. 1 del D.lgs 10/08/2014 n. 126 il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo e pertanto entro il 30/09/2019 con riferimento all'art. 2018
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'art. 233 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 11/08/2017; che prevede al paragrafo 1 che il bilancio consolidato del gruppo di una amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento , individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

RILEVATO CHE il suddetto Principio contabile al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci prevede che vengano predisposti **due distinti elenchi** – oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto “ **gruppo amministrazione pubblica**”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) **gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato**;

CONSIDERATO CHE ai sensi degli articoli 11 ter , quater e quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 nonché dal citato principio contabile 4/4 paragrafo 2 modificato con DM 11/08/2017 costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” risulta:

- 1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica, trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo, e vi rientrano organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica e autonomia contabile

2.1) gli enti strumentali controllati come definiti dall'art. 11 ter comma 1 sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica come definiti dall'art. 11 ter comma 2 del D.lgs 118/2011, costituiti enti, pubblici o privati, e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;

3) le società intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V Titolo V Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto di consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel periodo di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- c) In fase di prima applicazione del presente decreto con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del

codice civile. A tal fine per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che il Comune di Pontassieve al 31/12/2018 detiene le seguenti partecipazioni

Toscana Energia SpA - operativa dal 1° marzo 2007, è nata dalla fusione di Fiorentinagas e Toscana Gas. E' l'azienda leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, una grande realtà industriale che conta 91 Comuni soci e il partner industriale Italgas (Gruppo Snam), impegnata a fornire un servizio d'eccellenza sul territorio in cui opera. Ha partecipazione da privati. Partecipazione del comune con quota dello 0,0070%.

Valdarno Sviluppo SpA – Società per la promozione di iniziative per il rilancio economico e produttivo del Valdarno superiore; in liquidazione come da delibera Assemblea dei soci del 29/07/2013; ha partecipazione da privati ed ad oggi risulta sottoposta a procedura fallimentare. Partecipazione del comune con quota dell' 1,05%. Sottoposta a procedura fallimentare

Casa SpA - La società è stata costituita, ai sensi della L.R.T. n. 77/1998, al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE e tutte le altre funzioni che LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio. Partecipazione del comune al 2%.

Società consortile Terre del Levante Fiorentino – Consorzio nato nel 2004 per la promozione turistica e valorizzazione del territorio; società in liquidazione dal 2012; ha partecipazione da privati. Il comune detiene una quota pari al 10%. Società in liquidazione

Olcas SrL - è una società di olivicoltori fondata nel 1998. È composta da più di 300 soci e la cantina sociale Vi.C.A.S. ne detiene la quota maggiore; ha partecipazione da privati. Partecipazione del comune del 5,09%.

A.E.R. Ambiente Energia e Risorse SpA. -Il 1° giugno 2000 il Consorzio Servizi Tutela Ambientale si trasforma in A.E.R. Ambiente Energia Risorse SpA. Successivamente nella compagine azionaria di A.E.R. entrano anche i Comuni del Valdarno fiorentino: Figline - Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno. Nel 2001 sono entrati in AER SpA alcuni soci privati, acquisendo il 10% delle azioni; oggi l'unico privato presente, con il 10% delle quote, è Valdisieve S.c.a.r.l.; il comune possiede una quota del 45,86% .

A.E.R. IMPIANTI Srl -, Nel corso del 2010 è stata costituita AER Impianti Srl, società di scopo incaricata della progettazione e realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in differenziabili "I Cipressi", che avrebbe dovuto essere edificato in loc. Selvapiana, nel Comune di Rufina. Partecipata al 41,65% dal comune. Ad oggi la partecipazione pubblica ammonta al 89,98% con il socio privato Valdisieve S.c.r.l. al 10,02%. La società è stata posta in liquidazione con delibera della assemblea straordinaria dei soci del 29 giugno 2017.

Publiacqua SpA, - è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, un territorio, asse portante della Toscana, che interessa 4 Province, Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Publiacqua S.p.A. è stata costituita nel 2000 per iniziativa dei Comuni in cui la società esercita la propria attività. Nel 2006, a conclusione di una gara ad evidenza pubblica, è stato individuato un partner privato, Acque Blu Fiorentine S.p.A. composto da una serie di aziende pubbliche e private fra le quali *Acea S.p.A.*, *Suez Environnement S.A.*, *MPS S.p.A.* che si è aggiudicato il 40% del capitale sociale. Partecipata dal comune al 1,045%.

Fidi Toscana SpA - la società offre Servizi finanziari per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che operano nella Regione Toscana. Fidi Toscana SpA ha partecipazione da privati. Il comune possiede una quota pari allo 0,0003 % del capitale sociale

Rilevato che in base ai criteri stabiliti dalla legge e dal principio contabile 4/4 non fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pontassieve :

1) L'Autorità Idrica Toscana e ATO Toscana centro sono enti strumentali partecipati cui l'ente fa parte e non sono da considerare nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto
-non sono organismi strumentali ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) poiché trattasi di di enti dotati di personalità giuridica con proprio patrimonio costituito dalla legge regionale n. 69 del 2011 e per i quali il comune non possiede partecipazioni

-non sono enti partecipati o controllati ai sensi dell'art. 11 ter del d.lgs 118/2011 proprio perché non vi è possesso di quote

Inoltre gli importi trasferiti all' ATO riguardano spese di funzionamento , mentre per l'AIT la spesa di funzionamento è caricata sulla tariffa dell'acqua.

2) le società :

Toscana Energia SpA

Fidi Toscana SpA

Publiacqua SpA

Olcas SrL

Società consortile Terre del Levante Fiorentino

In quanto non a totale partecipazione pubblica e prive dei requisiti per essere considerate società controllate

RITENUTO pertanto di individuare le seguenti società quali componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica** Comune di Pontassieve":

Casa SpA ;

A.E.R. Ambiente Energia e Risorse SpA

A.E.R. IMPIANTI Srl

VERIFICATO che al fine di redigere l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo da comprendere nel bilancio consolidato e necessario esaminare per ciascuno di essi:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 141 DEL 03/09/2019

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei predetti parametri una incidenza inferiore al 3%.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società sia all'insieme degli enti o delle società ritenuti scarsamente significativi in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto ai fini dell'esclusione per irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare per ciascuno dei parametri sopra indicati un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso di affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

CONSIDERATO che ai fini della verifica per l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile e che per il Comune di Pontassieve risulta essere presente la seguente situazione al 31.12.2017:

| Dati anno 2018 | % di partecipazione | Totale attivo | Patrimonio netto | Totale ricavi caratteristici |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Valori economici patrimoniali Comune di Pontassieve (da consuntivo 2018) | | € 72.058.858,42 | € 44.758.859,23 | € 20.892.870,42 |
| SOGLIA DI RILEVANZA (3%) | | 2.161.765,75 | 1.342.765,78 | 626.786,11 |
| A.E.R. Ambiente Energia e Risorse SpA | 45,86% | 10.357.578,00 | 5.304.612,00 | 11.959.684,00 |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 141 DEL 03/09/2019

| | | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | |
| A.E.R. IMPIANTI Srl | 41,65% | 2.760.367,00 | 129.057,00 | 0 |
| | | | | |
| Valori economici patrimoniali Casa spa al 31.12.2018 | 2,0 | € 49.884.880,00 | € 10.809.811,00 | € 26.417.213 |
| | | | | |

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL), qui allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

VISTI gli art. 11-bis e ss. del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

VISTO il TUEL;

VISTA la delibera di C.C. nr. 84 del 27/12/2016 di approvazione del D.U.P. e del Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la delibera di Giunta nr. 20 del 09/02/2017 di approvazione del PEG 2017;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo, anche ai fini motivazionali del presente atto.

2. di confermare la individuazione, per quanto esposto nelle premesse, dei seguenti enti quali componenti del **“Gruppo Amministrazione Pubblica”** del Comune di Pontassieve, capogruppo:

Casa SpA

A.E.R. Ambiente Energia e Risorse SpA

A.E.R. IMPIANTI Srl

3. di includere/escludere nel perimetro di consolidamento le seguenti società/enti strumentali secondo le motivazioni sotto indicate:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 141 DEL 03/09/2019

| SOCIETA'/ENTE STRUMENTALE | CONSOLIDATO SI/NO | MOTIVAZIONI |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| Casa SpA | SI | Si considera compresa dal consolidamento perché in presenza delle condizioni di cui al pt. 3 del principio contabile applicato al bilancio consolidato come sopra evidenziato |
| A.E.R. Ambiente Energia e Risorse SpA | SI | |
| A.E.R. IMPIANTI Srl | SI | |

di seguito

LA GIUNTA MUNICIPALE

In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 141 DEL 03/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Monica Marini
(firmato digitalmente)

Per il Segretario Generale

Dott. Francesco Cammilli
(firmato digitalmente)